

# **DISCIPLINA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO**

*Approvata con deliberazione di Giunta dell’Unione n 63 del 21.06.2019*

## **ART.1**

### **Oggetto, finalità, ambito applicativo**

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per prestazioni d’opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall’art.7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i.

2. I contratti di lavoro autonomo si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt.2222 e seguenti e degli artt.2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo.

3. Il contratto d’opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l’oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito.

4. Il contratto d’opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche presso la sede del committente.

5. La presente Disciplina regola anche la procedura di affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all’art.110, comma 6 del D.Lgs.n.267/2000.

~~6.~~ La presente Disciplina non si applica agli incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori, di collaudo e relativi a tutte le attività comunque connesse con la realizzazione e l’esecuzione di opere pubbliche né agli altri affidamenti disciplinati dal D.Lgs.n.50/2016 e smi.

## **ART.2**

### **Programma annuale per l’affidamento degli incarichi**

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 55 della L.n.244/2007, come modificato dall’art.46 del D.L.n.112/2008, come convertito dalla L.n.133/2008, possono essere stipulati contratti individuali di lavoro autonomo, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art.42, comma 2 del D.Lgs.n.267/2000;

2. Il programma è elaborato sulla base di una proposta formulata dalla Giunta tenuto conto delle indicazioni fornite dai Responsabili di Servizio sulle esigenze prevedibili.

3. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell’anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente all’approvazione.

### **ART.3**

#### **Presupposti per il conferimento di incarichi**

1. In sede di predisposizione del DUP, annualmente, vengono individuate le attività ed i progetti specifici che, per la loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, per le quali è necessario il conferimento di incarichi esterni.

2. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) deve essere stata preliminarmente accertata l'inesistenza, all'interno dell'organizzazione dell'ente, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali è richiesto almeno il diploma di laurea magistrale. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
- e) l'importo del compenso deve essere strettamente correlato all'effettiva utilità che può derivare all'ente dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico, ed essere proporzionato in relazione alla durata dell'incarico e alle attività da svolgere;
- f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art.4, salvo quanto previsto dal successivo art. 6.

3. Gli incarichi esterni possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.

4. Non possono risultare affidatari degli incarichi di cui alla presente Disciplina i soggetti che si trovino nelle condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché coloro che si trovino in situazioni incompatibili per legge con l'affidamento degli incarichi in oggetto. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggetti interessati resa contestualmente alla presentazione della domanda.

5. Qualora l'incarico rientri nelle ipotesi per le quali la normativa vigente prevede l'inoltro alla Corte dei Conti, il responsabile di servizio competente ne deve dare atto nel

provvedimento di incarico da trasmettere al servizio Finanziario che provvede successivamente all'invio alla Corte dei Conti.

#### **ART.4**

##### **Selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il Responsabile di Servizio competente predispose un apposito avviso di selezione, nel quale siano evidenziati:
  - a) l'oggetto della prestazione, altamente qualificata;
  - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
  - c) il termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a 30 giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico e le modalità di presentazione delle domande medesime;
  - d) i criteri attraverso i quale avviene la comparazione
  - e) le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
  - f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
  - g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
  - h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
  - i) il compenso complessivo lordo previsto per l'incaricato; l'entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo;
  - j) ogni altro elemento utile per l'attivazione della tipologia contrattuale di cui trattasi.
3. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
  - a) pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
  - b) pubblicazione sul sito web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
  - c) altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile di Servizio competente.

#### **ART.5**

##### **Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative**

1. Il Responsabile di Servizio competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico.
2. Per la valutazione dei *curricula*, il Responsabile di Servizio può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da funzionari dell'ente, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli.

4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove previsti, con atto del Responsabile di Servizio competente viene individuata la candidatura più rispondente alle esigenze dell'amministrazione sulla base degli elementi di valutazione indicati nell'avviso

## **ART.6**

### **Conferimento di incarichi senza esperimento di procedure comparative**

1. In deroga a quanto previsto dall'art.4, il Responsabile di Servizio competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative di cui al precedente art.4, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative od organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non consentire l'espletamento di procedure comparative di selezione.

## **ART.7**

### **Disciplinare di incarico**

1. Il Responsabile di Servizio competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

- a) le generalità del contraente;
- b) la tipologia della prestazione;
- c) la durata e il luogo della prestazione;
- d) l'oggetto della prestazione professionale;
- e) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- f) l'ammontare del compenso per l'incarico;
- g) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- h) la specifica accettazione delle disposizioni della presente Disciplina;
- i) la possibilità di recesso;
- j) i casi di risoluzione del rapporto di lavoro;
- k) altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
- l) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- m) il foro competente in caso di controversie.

3. Il compenso dell'incarico è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene, di norma, al termine dello svolgimento

dell'incarico, salvo diversa pattuizione contenuta nel disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **ART.8**

##### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Responsabile di Servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2. Il Responsabile di Servizio accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile di Servizio competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

#### **ART.9**

##### **Regime di efficacia degli incarichi di consulenza**

1. Ai sensi dell'art.3, comma 18 della L.n.244/2007, i contratti relativi ad incarichi di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web dell'Ente.

#### **ART.10**

##### **Pubblicizzazione degli incarichi**

1. Ogni Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art.3, comma 54 della L.n.244/2007, provvede alla pubblicazione istituzionale dei provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

#### **ART.11**

##### **Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi**

1. Ai sensi dell'art.3, comma 56 della L.n.244/2007, come modificato dall'art.46 del D.L.n.112/2008, come convertito dalla L.n.133/2008 il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma è fissato nel bilancio di previsione.

**ART.12**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dalla presente Disciplina, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di incarichi di lavoro autonomo.